In virtù degli articoli 30 e 101 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 17/12 e 6/14) e degli articoli 119 e 119/b del Regolamento di procedura del Consiglio del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/00, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …. alla sua … seduta ordinaria, accoglie il testo unico ufficiale del Decreto sui servizi pubblici economici nel comune di Isola, il quale comprende i seguenti atti:

* Decreto sui servizi pubblici economici nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 16/13),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sui servizi pubblici economici nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/14),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto sui servizi pubblici economici (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 3/18).

**Decreto sui servizi pubblici economici nel Comune di Isola**

(testo unico ufficiale)

**I Disposizioni generali**

 Articolo 1

Il presente decreto disciplina i servizi pubblici economici locali nel Comune di Isola, le modalità del loro esercizio, le mansioni tecnico-professionali, organizzative e di sviluppo, la tutela degli utenti, il finanziamento dei servizi pubblici economici locali e le altre questioni riferite all'espletamento dei servizi pubblici economici locali nel Comune di Isola (nel proseguimento: comune).

 Articolo 2

Vengono esercitate come servizi pubblici economici locali le attività definite servizi pubblici economici locali obbligatori per legge, nonché le attività definite servizi pubblici economici locali facoltativi in base al presente decreto.

**II Modalità di esercizio dei servizi pubblici economici locali**

 Articolo 3

1. I servizi pubblici economici locali vengono espletati in base alle prescritte normative tecniche, di fornimento, di consumo, organizzative, nonché in base ad altri criteri e standard, prescritti dai competenti ministeri.
2. Il comune può disciplinare con decreto i particolari dell'espletamento di un singolo o di più servizi pubblici economici locali, definendo il seguente:
* le modalità organizzative e l'estensione territoriale di erogazione dei servizi in base alla tipologia e il numero degli esercenti (sezione operativa, ente pubblico economico, azienda pubblica, conferimento della concessione),
* la tipologia e la gamma di beni pubblici e la rispettiva distribuzione territoriale,
* le condizioni di provvista e di utilizzo dei beni pubblici,
* i diritti e gli obblighi degli utenti,
* le fonti di finanziamento dei servizi pubblici economici e le modalità della loro individuazione,
* la tipologia e le infrastrutture necessarie all'erogazione del servizio pubblico economico locale, di proprietà del comune e qualificate come bene pubblico, nonché la rispettiva tutela,
* altri elementi necessari per l'espletamento e lo sviluppo dei servizi pubblici economici locali.

**III Servizi pubblici economici locali**

 Articolo 4

1. I servizi pubblici economici locali sono suddivisi in due categorie: obbligatori e facoltativi.
2. Sono definite servizi pubblici economici locali obbligatori le attività stabilite per legge e in base al presente decreto.
3. Sono definite servizi pubblici economici locali facoltativi le attività stabilite in base al presente decreto.

 Articolo 5

1. Sul territorio del comune vengono svolte come servizi pubblici economici locali obbligatori le seguenti attività:
2. approvvigionamento d'acqua potabile,
3. smaltimento e depurazione delle acque reflue urbane e delle acque piovane,
4. trattamento dei rifiuti urbani,
5. discarica dei rifiuti urbani,
6. nettezza urbana e pulizia delle superfici pubbliche,
7. sistemazione delle vie pubbliche, delle superfici destinate a percorsi pedonali, e al verde, dei passeggi e delle altre vie pubbliche,
8. manutenzione delle strade pubbliche comunali,
9. regolazione del traffico, assetto dei parcheggi pubblici e degli stabili con parcheggi in struttura,
10. servizio di turno di 24 ore e attività cimiteriale.
11. Possono essere espletate come servizi pubblici economici locali obbligatori anche altre attività non elencate nel comma precedente, se così definite per legge.

 Articolo 6

Sul territorio del Comune di Isola sono svolte come servizi pubblici economici locali facoltativi le seguenti attività:

1. rimozione forzata dei veicoli e dei veicoli abbandonati sul territorio del comune, in particolare i veicoli parcheggiati irregolarmente e i veicoli abbandonati, nonché custodia e sorveglianza dei veicoli rimossi,
2. sistemazione degli stabilimenti balneari pubblici, della fascia costiera e dello specchio di mare adiacente alla costa,
3. assetto degli impianti igienici pubblici,
4. assetto e manutenzione di mercati in città e negli abitati,
5. sistemazione delle vie, delle piazze e delle strade, non categorizzate quali strade magistrali, regionali e locali,
6. distribuzione dell'acqua potabile nelle zone non servite da rete idrica e nelle aree più bisognose,
7. assetto dell'illuminazione pubblica delle superfici viabili e delle altre superfici pubbliche negli abitati,
8. ornamentazione di città e abitati (esposizione delle bandiere), esposizione di manifesti,
9. costruzione e gestione dei gasdotti per la distribuzione del gas naturale,
10. amministrazione delle aree portuali:
11. ormeggi comunali,
12. ormeggi turistici,
13. trattamento del materiale edile di scarto,
14. prestazione del servizio di trasporto marittimo,
15. sistemazione e manutenzione dei campi gioco per bambini.

Articolo 7

I servizi pubblici economici locali di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto vengono espletati sull'intero territorio del comune, salvo diverse disposizioni stabilite dal presente decreto o dal decreto indicato all'articolo 2.

 Articolo 8

1. I beni pubblici garantiti tramite l’esercizio dei servizi pubblici economici locali sono accessibili a tutti alle stesse condizioni, sia se stabilite per legge o con decreto comunale.
2. L'utilizzo dei beni pubblici garantiti tramite l’esercizio dei servizi pubblici economici locali obbligatori è obbligatorio per gli utenti, salvo che per i singoli casi la legge o le norme derivanti dalla legge non dispongano diversamente.
3. L'utilizzo dei beni pubblici garantiti tramite l’esercizio dei servizi pubblici economici locali facoltativi non è obbligatorio per gli utenti, salvo che per i singoli casi la legge o le norme derivanti dalla legge non dispongano diversamente.

**IV Forme di prestazione dei servizi pubblici**

Articolo 9

In conformità all'articolo 3 del presente decreto, i servizi pubblici economici locali vengono esercitati nel comune:

* nella sezione operativa,
* nell'azienda pubblica,
* tramite assegnazione dell'esercizio del servizio in concessione.
1. Sezione operativa

 Articolo 10

* + 1. La sezione operativa viene istituita ai fini dell'erogazione del servizio pubblico quando a causa dell’estensione limitata o delle caratteristiche del pubblico servizio economico, per ragioni economiche non risulta opportuno istituire un’azienda pubblica o conferire la concessione.
		2. La sezione operativa si istituisce come unità organizzativa interna presso l'amministrazione comunale ovv. il rispettivo ufficio.
		3. La sezione operativa può essere un'unità autonoma o non autonoma. L'organizzazione e il campo d'attività della sezione operativa sono stabiliti dal consiglio comunale, su proposta del sindaco.
		4. La sezione operativa non è una persona giuridica.
1. Azienda pubblica

 Articolo 11

(1) L'azienda pubblica si istituisce per l'espletamento di una o più servizi pubblici locali di maggiore entità oppure per l'esercizio di un'attività monopolistica, definita quale servizio pubblico economico, che può essere esercitata per generare un profitto.

(2) L'istituzione dell'azienda pubblica, i rapporti all'interno della stessa e la rispettiva attività, nonché le altre questioni attinenti alla stessa vengono definite con uno speciale decreto.

(3) A tutelare i diritti del fondatore nell'azienda pubblica è il consiglio comunale. Nel caso in cui i fondatori dell'azienda pubblica siano più comuni, i loro diritti vengono tutelati da un organo congiunto istituito all'uopo dai fondatori dell'azienda pubblica in conformità alla legge che regola le autonomie locali.

(4) Ottenuto il consenso del fondatore, l'azienda pubblica può esercitare, su contratto, servizi pubblici o altre attività anche per altri comuni che non sono fondatori dell'azienda stessa.

(5) Di regola, i servizi pubblici economici obbligatori vengono esercitati nell'azienda pubblica, il cui fondatore o cofondatore è il comune.

1. Concessione

Articolo 12

1. Il comune ha la facoltà di assegnare l'esercizio di un singolo servizio pubblico locale in concessione a persone giuridiche o fisiche registrate per l'espletamento dell'attività, oggetto della concessione e adempienti alle condizioni per l'erogazione del servizio pubblico locale, oggetto della concessione.
2. L'esercizio di un determinato servizio pubblico locale è assegnato in concessione con atto di concessione.

(3) Il comune può assegnare la concessione per l'esercizio di un servizio pubblico locale per l'intero territorio comunale o per una parte di esso.

(4) Per quanto riguarda la selezione del concessionario, il contratto di concessione, la cessazione del rapporto di concessione, il trasferimento della concessione, la concessione obbligatoria, i casi di forza maggiore, la responsabilità del concessionario per il comportamento degli impiegati, la responsabilità del concedente per il comportamento del concessionario e le altre questioni in merito si applicano le disposizioni della legge che regola i servizi pubblici economici.

Articolo 13

(1) La concessione viene assegnata in seguito al bando di gara, che si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della RS.

(2) Il bando di gara deve contenere almeno i seguenti elementi:

* l'oggetto della concessione,
* l'area oggetto di concessione,
* le condizioni per l'assegnazione della concessione,
* i requisiti che deve adempiere il concessionario,
* la data d'inizio e la durata della concessione,
* i criteri di scelta del concessionario e
* altri elementi stabiliti dalla normativa e dall'atto di concessione.

(3) Il bando di gara deve rimanere aperto per minimo 30 giorni fino ad un massimo di 60 giorni.

(4) A prescindere dalle disposizioni del presente articolo, ai sensi delle vigenti norme di legge la concessione può essere assegnata all'esercente anche direttamente, senza ricorrere al bando di gara.

Articolo 14

(1) Il direttore dell'amministrazione comunale sceglie il concessionario mediante decisione amministrativa.

(2) La decisione in merito al ricorso contro l'atto rilasciato dal direttore dell'amministrazione comunale compete al sindaco.

(3) A stipulare il contratto di concessione con l'aggiudicatario è il sindaco che agisce in nome e per conto del comune.

**V Mansioni tecnico-professionali, organizzative e di sviluppo**

Articolo 15

(1) Le mansioni tecnico-professionali, organizzative e di sviluppo dei servizi pubblici vengono espletate dall'amministrazione comunale.

(2) Le mansioni espletate dall'amministrazione comunale sono soprattutto le seguenti:

* le mansioni tecniche concernenti lo sviluppo dei servizi pubblici,
* le mansioni tecnico-professionali e organizzative concernenti la progettazione delle opere e degli impianti, necessari all'esercizio dei servizi pubblici, qualora l'atto sull'istituzione della sezione operativa, dell'ente pubblico economico o dell'azienda pubblica ovvero il contratto di concessione o il contratto sull'investimento non prevedano che tali mansioni siano demandate alla sezione operativa, all'ente pubblico economico, all'azienda pubblica, al concessionario o ad un altro soggetto che svolgono un'attività tramite il cui esercizio vengono garantiti i beni pubblici e nella quale il comune investe il proprio capitale,
* il controllo tecnico sugli esercenti dei servizi pubblici e sugli altri soggetti a cui sono demandate determinate mansioni indicate nel presente articolo,
* la gestione del sistema di informatizzazione e della base informatica per le esigenze dei servizi pubblici,
* le mansioni tecnico-professionali e organizzative concernenti lo svolgimento dei concorsi pubblici e la selezione degli esercenti dei servizi pubblici affidati in concessione, come pure le mansioni concernenti lo svolgimento dei concorsi pubblici per investimenti di capitale e la stesura dei contratti,
* le mansioni tecnico-professionali e organizzative concernenti il finanziamento dei servizi pubblici, la fissazione delle condizioni e il rilascio dei consensi agli interventi nel territorio che interessano gli impianti d’infrastruttura, qualora il pubblico potere per l’esercizio di dette mansioni non sia trasferito all'esercente del pubblico servizio,
* il rilascio delle prescritte autorizzazioni per l'allaccio alle infrastrutture destinate all'esercizio del servizio pubblico, qualora il pubblico potere per l’esercizio di detta mansione non sia trasferito all'esercente del pubblico servizio,
* le mansioni di ordine amministrativo per il consiglio degli utenti,
* altre mansioni, stabilite dalla legge, dalle prescrizioni comunali e dal piano di lavoro.

(3) Le mansioni di cui agli alinea primo e secondo del comma precedente possono essere affidate anche ad un'organizzazione o un'azienda abilitate per l'espletamento delle stesse.

**VI Tutela degli utenti dei beni pubblici**

Articolo 16

La tutela degli utenti dei beni pubblici nel territorio del Comune di Isola viene regolata da uno speciale decreto.

**VII Finanziamento dei servizi pubblici economici locali**

 Articolo 17

Sono fonti di finanziamento dei servizi pubblici economici locali:

* le tariffe dei beni pubblici,
* il bilancio comunale,
* altre fonti in conformità alla legge o al decreto comunale.

 Articolo 18

(1) Per l'utilizzo dei beni pubblici, misurabili dal punto di vista del numero degli utenti (singolo o gruppi), si paga il prezzo del prodotto o del servizio, oppure una tariffa, una tassa, un corrispettivo o un indennizzo.

(2) I prezzi vengono determinati secondo le modalità e le condizioni stabilite dalla legge o dal decreto comunale conforme alla legge.

(3) I prezzi possono essere differenziati per categoria degli utenti e per la quantità di beni pubblici offerta e consumata.

(4) I prezzi possono essere sovvenzionati. L'atto che disciplina il sovvenzionamento dei prezzi, stabilisce anche l'importo e la fonte del sovvenzionamento. I prezzi sovvenzionati possono essere differenziati per categoria degli utenti e per la quantità di beni pubblici offerta e consumata.

 Articolo 19

Sono finanziati dal bilancio comunale i servizi pubblici economici, tramite l'esercizio dei quali vengono garantiti i beni pubblici, i cui utenti non sono definiti o il cui utilizzo non è misurabile.

**Il Decreto sui servizi pubblici economici nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 16/13), contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

 Articolo 20

(1) Il comune ha il dovere di armonizzare i vigenti atti comunali con le disposizioni del presente decreto e approvare nuovi atti entro un anno dall'approvazione del presente decreto.

(2) Fino all'armonizzazione dei vigenti atti comunali con le disposizioni del presente decreto e l'entrata in vigore di nuovi atti, emanati ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del presente decreto, rimangono in vigore i decreti attuali.

 Articolo 21

Con l’entrata in vigore del presente decreto cessa d’avere valore il Decreto sui pubblici servizi nel settore dell'economia nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 13/95 e 14/98).

Articolo 22

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto sui servizi pubblici economici nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/14:**

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto sui servizi pubblici economici nel Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 3/18):**

Articolo 3

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno dopo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.: ……..

Data: ….

 I l S i n d a c o

 **mag. Igor K O L E N C**